



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2009/2170(INI)

12.1.2012

EMENDAMENTI

1 - 20

Progetto di relazione
Diana Wallis
(PE469.99.v02-00)

Raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)
(2009/2170(INI))

AM_Com_NonLegReport

Emendamento 1
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione

C. considerando che l'esame di una norma appropriata è stato influenzato dalla controversia sul "turismo della diffamazione", un tipo di scelta opportunistica del foro in cui il querelante sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole (generalmente quella dell'Inghilterra e del Galles, considerata a livello mondiale la più favorevole alle parti ricorrenti);

Emendamento

C. considerando che l'esame di una norma appropriata è stato influenzato dalla controversia sul "turismo della diffamazione", un tipo di scelta opportunistica del foro in cui il querelante sceglie di promuovere un'azione per diffamazione nella giurisdizione in cui reputa che sia più probabile ottenere un esito favorevole (generalmente quella dell'Inghilterra e del Galles, considerata a livello mondiale la più favorevole alle parti ricorrenti); ***che, tuttavia, questo è un problema che va oltre il Regno Unito e riguarda anche altre giurisdizioni;***

Or. en

Emendamento 2
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

C bis. considerando che il turismo della diffamazione è agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 ("il regolamento Bruxelles I"), che, in effetti, permette ad un querelante di esperire un'azione dinanzi a giudici di sua scelta;

Or. en

Emendamento 3
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

C ter. considerando che occorre trovare un punto di equilibrio tra i vari interessi, in particolare quando si tratta di questioni che incidono sulla tutela della libertà di stampa e della professione giornalistica; che la scelta del tribunale spetta al querelante, cosa che facilita enormemente le azioni legali nei confronti di editori e/o di media; che le disposizioni in materia di diritto applicabile devono quindi garantire un elevato livello di certezza del diritto ai giornalisti e ai media in caso di contenzioso transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 4
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione

Emendamento

H. considerando che devono essere disponibili mezzi di ricorso nel momento in cui avvengono violazioni della libertà sopra menzionata, in particolare se tali violazioni vanno a scapito della vita privata e della reputazione delle persone¹; che, *nel momento in cui potenti organizzazioni del settore dei media commettono tali violazioni, le vittime, che non sono sempre ricchi magnati del mondo degli affari o celebrità e possono essere invece comuni*

H. considerando che devono essere disponibili mezzi di ricorso nel momento in cui avvengono violazioni della libertà sopra menzionata, in particolare se tali violazioni vanno a scapito della vita privata e della reputazione delle persone¹; che *ciascuno Stato membro dovrebbe garantire che tali mezzi di ricorso esistano e siano efficaci nei casi di violazione di tali diritti; che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire che i*

¹ La reputazione si considera oggigiorno tutelata dalla CEDU come parte della vita privata (cfr. *N. contro la Svezia*, n. 11366/85).

cittadini, possono in pratica non avere accesso alla giustizia *in ragione delle* spese *per i procedimenti giudiziari*; che i costi dei procedimenti giudiziari possono risultare devastanti anche per gli *editori*;

querelanti non si vedano negato nella pratica l'accesso alla giustizia *a causa di* spese *legali proibitive*; che i costi dei procedimenti giudiziari possono risultare devastanti anche per *i media*;

Or. en

Emendamento 5 **Jean-Marie Cavada**

Proposta di risoluzione **Considerando L**

Proposta di risoluzione

L. considerando *che si reputa opportuno, onde colmare la lacuna presente nel regolamento Roma II, che la Commissione proponga una disposizione analoga a quella esposta nell'allegato, nella quale il principio basilare secondo cui è di fondamentale importanza il diritto vigente nel luogo in cui avviene la violazione è coniugato con una clausola di prevedibilità atta a tenere conto degli interessi legittimi degli editori*; che, per quanto concerne il diritto di rettifica, ci si dovrebbe attenere al criterio del legame più stretto, poiché si dovrebbe concedere rapidamente tale misura che è, per sua stessa natura, provvisoria; che una *siffatta* disposizione dovrebbe anche provvedere all'autonomia delle parti e alla facoltà di scegliere di applicare la legge del foro nel quale il querelante decide di promuovere un'azione civile per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale della sede *dell'editore* per una violazione subita in più di uno Stato membro;

Emendamento

L. considerando che, per quanto concerne il diritto di rettifica, ci si dovrebbe attenere al criterio del legame più stretto, poiché si dovrebbe concedere rapidamente tale misura che è, per sua stessa natura, provvisoria; che *una* disposizione *analoga a quella esposta* nell'allegato dovrebbe anche provvedere all'autonomia delle parti e alla facoltà di scegliere di applicare la legge del foro nel quale il querelante decide di promuovere un'azione civile per il risarcimento dei danni dinanzi al tribunale della sede *dei media* per una violazione subita in più di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 6
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa all'integrazione nel regolamento Roma II di una disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

Emendamento

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa all'integrazione nel regolamento Roma II di una disposizione al fine di determinare la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresi l'*ingiuria e* la diffamazione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

Or. bg

Emendamento 7
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione

2. chiede inoltre alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa alla creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

Emendamento

2. chiede inoltre alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa alla creazione di un centro per la risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresi l'*ingiuria e* la diffamazione, tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

Or. bg

Emendamento 8
Dimitar Stoyanov

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – titolo

Proposta di risoluzione

Articolo 5 bis – *Vita privata* e diritti della personalità

Emendamento

Articolo 5 bis – ***Responsabilità per danni derivanti da violazioni del diritto alla vita privata o dei*** diritti della personalità

Or. bg

Emendamento 9
Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1

Proposta di risoluzione

1. ***Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4***, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella del paese ***sul cui territorio sono pregiudicati in modo diretto e sostanziale, o rischiano di esserlo, i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase del presente paragrafo.***

Emendamento

1. ***La*** legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella del paese ***in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.***

Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento è in linea con la posizione approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Emendamento 10
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1

Proposta di risoluzione

1. **Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4**, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella **del paese sul cui territorio sono pregiudicati in modo diretto e sostanziale, o rischiano di esserlo, i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni. Si applica tuttavia la legge** del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente **qualora tale persona non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase del presente paragrafo.**

Emendamento

1. **Se il querelante intenta un'azione per il risarcimento della totalità dei danni dinanzi ai tribunali del luogo in cui ha il proprio centro di interesse relativamente ad una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, a condizione che tali diritti siano pregiudicati in modo diretto e sostanziale o rischino di esserlo**, la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente. **Quest'ultima è la legge applicabile anche se il querelante intenta un'azione per il risarcimento della totalità dei danni dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto.**

Or. en

Emendamento 11
Arlene McCarthy

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1

Proposta di risoluzione

1. Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella del paese **sul cui territorio sono pregiudicati in modo diretto e sostanziale, o rischiano di**

Emendamento

1. Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella del paese **dove il querelante ha il proprio centro di interesse. Il querelante deve essere in**

*esserlo, i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il **presunto responsabile** risiede abitualmente **qualora tale persona non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase del presente paragrafo.***

***grado di dimostrare che in tale paese i suoi diritti hanno subito un danno sostanziale.** Tuttavia, **se il presunto responsabile (il convenuto) non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase,** la legge applicabile è la legge del paese in cui il **convenuto** risiede abitualmente.*

Or. en

Emendamento 12 **Dimitar Stoyanov**

Proposta di risoluzione **Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1**

Proposta di risoluzione

1. Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati in modo diretto e **sostanziale**, o rischiano di esserlo, i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Emendamento

1. Lasciando impregiudicati i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresi **l'ingiuria e** la diffamazione, è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati in modo diretto e **immediato**, o rischiano di esserlo, i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non avesse potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui alla prima frase del presente paragrafo.

Or. bg

Emendamento 13 **Arlene McCarthy**

Proposta di risoluzione **Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Proposta di risoluzione

Emendamento

1 bis. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che le parti abbiano accesso a informazioni dettagliate sulle forme alternative di risoluzione delle controversie prima di adire il tribunale.

Or. en

Emendamento 14
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

1 bis. Quando i diritti della persona che chiede il risarcimento dei danni sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, in uno o più Stati membri e quella persona promuove un'azione civile dinanzi ai giudici di uno degli Stati membri sul cui territorio il contenuto è o può essere accessibile, il convenuto non può essere soggetto a requisiti più rigorosi e/o spese processuali irragionevoli superiori a quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nel suo paese di domicilio.

Or. en

Emendamento 15
Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 2

Proposta di risoluzione

Emendamento

2. Qualora i diritti della persona che richiede un risarcimento danni siano

2. Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da

pregiudicati, o possano esserlo, in più di un paese, e questa persona promuova un'azione civile dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, la parte lesa può invece scegliere di fondare la richiesta di risarcimento sulla legge del tribunale adito.

una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi del danno è considerato quello verso il quale sono principalmente dirette la pubblicazione o la trasmissione, ovvero, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e il diritto applicabile è quello di tale paese. Il paese al quale è diretta la pubblicazione o la trasmissione è determinato, in particolare, dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto, o da una combinazione di questi fattori.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento è in linea con la posizione approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Emendamento 16 **Arlene McCarthy**

Proposta di risoluzione **Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 2**

Proposta di risoluzione

2. Qualora i diritti *della persona che richiede un risarcimento danni* siano pregiudicati, o possano esserlo, in più di un paese, e tale persona promuova un'azione civile dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, la parte lesa può invece scegliere di fondare la richiesta di risarcimento sulla legge del tribunale adito.

Emendamento

2. Qualora i diritti del *querelante* che richiede un risarcimento danni siano pregiudicati, o possano esserlo, in più di un paese, e questa persona promuova un'azione civile dinanzi al giudice del domicilio del convenuto, la parte lesa può invece scegliere di fondare la richiesta di risarcimento sulla legge del tribunale adito.

Or. en

Emendamento 17

Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di risoluzione

Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 3

Proposta di risoluzione

3. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.

Emendamento

3. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ***e a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria, nei confronti di un editore o di un organo di radiodiffusione, per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione,*** è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore.

Or. en

Emendamento 18

Arlene McCarthy

Proposta di risoluzione

Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 3

Proposta di risoluzione

3. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'organo di radiodiffusione o l'editore del giornale.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 19

Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne

Proposta di risoluzione

Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

3 bis. Il paragrafo 3 si applica inoltre a una violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'emendamento è in linea con la posizione approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Emendamento 20
Jean-Marie Cavada

Proposta di risoluzione
Allegato – articolo 5 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

4 bis. In relazione al paragrafo 1, le spese processuali non devono superare quelle imposte dal paese della legge applicabile.

Or. en